

DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-113.0.0.-255

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di Dicembre il sottoscritto Magnani Nadia in qualita' di dirigente di Direzione Sviluppo Del Personale E Formazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO CONFERIMENTO INCARICO A FAVORE DEL PROF. ROBERTO MALCONTENTI IN QUALITÀ DI CONSULENTE TECNICO PER LA CIVICA AMMINISTRAZIONE NELLA VERTENZA TRA GLI EREDI DI EX DIPENDENTE, C/COMUNE DI GENOVA, PENDENTE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO (R.G. 1066/2018).

Adottata il 18/12/2019 Esecutiva dal 18/12/2019

18/12/2019	MAGNANI NADIA	



DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-113.0.0.-255

OGGETTO CONFERIMENTO INCARICO A FAVORE DEL PROF. ROBERTO MALCONTENTI IN QUALITÀ DI CONSULENTE TECNICO PER LA CIVICA AMMINISTRAZIONE NELLA VERTENZA TRA GLI EREDI DI EX DIPENDENTE, C/COMUNE DI GENOVA, PENDENTE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO (R.G. 1066/2018).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai dirigenti dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso che:

- il sig. C.M., dipendente del Comune di Genova fino al collocamento a riposo, ha presentato contro il Comune di Genova ricorso, notificato in data 5 aprile 2018, nanti il Tribunale Civile di Genova— Sezione Lavoro, per il riconoscimento che la patologia di cui è affetto il ricorrente sia stata contratta per colpa del datore di lavoro, chiedendo altresì il risarcimento del danno:
- il sig. C.M. è deceduto in data 24 settembre 2018, con conseguente interruzione del processo;
- con ricorso notificato il 13 giugno 2019 è stata chiesta la riassunzione della causa da parte delle signore M.R. e C.F., quali eredi del sig. C.M.;
- con ordinanza del 17 settembre 2019 Il Tribunale di Genova ha disposto consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, fissando per il giuramento l'udienza al 10 ottobre 2019;
- nell'udienza del 10 ottobre 2019, il Tribunale di Genova ha affidato al CTU il seguente quesito:
 - " Dica il CTU esaminati gli atti e i documenti sanitari di causa quale sia la patologia che ha colpito il dante causa ...;
 - in caso di riscontro sull'esistenza del mesotelioma, il CTU verificherà alla luce degli ordinari criteri medico-legali di determinazione del nesso di causalità tra esposizione professionale e patologia medesima se la patologia sia stata causata o meno dall'esposizione lavorativa all'amianto del defunto.
 - Il CTU in caso positivo quantificherà il grado di invalidità permanente e la durata dell'invalidità temporanea del dante causa";

Considerato che:

- in ragione dell'entità del risarcimento del danno richiesto dalla parte ricorrente, per garantire all'Ente la miglior difesa, si rende opportuno nominare un Consulente Tecnico di Parte medico-legale, competente in materia;
- precedentemente, per una causa analoga, il Comune di Genova si è avvalso, con piena soddisfazione, della consulenza del Prof. Roberto MALCONTENTI - Medico Legale;
- il Prof. MALCONTENTI, contattato in merito, con messaggio di posta elettronica del 7.10.2019, si è reso disponibile ad un possibile incarico in qualità di Consulente Tecnico di parte ed ha inviato un preventivo di onorario di €. 3.650,00, oltre € 803,00 per IVA, per complessivi €. 4.453,00;

Preso atto che la specifica professionalità di cui necessita questa struttura non è presente, né reperibile, all'interno dell'Ente, e che si ritiene, pertanto, necessario acquisire la professionalità in oggetto esternamente all'Amministrazione;

Ritenuto quindi opportuno nominare quale Consulente Tecnico nell'interesse del Comune di Genova il Prof. Roberto MALCONTENTI – Medico Legale, in considerazione della necessità di verifica e di indagine tecnica in merito alla delicata tematica oggetto della causa in argomento;

Constatato che il compenso di €. 3.650,00, oltre IVA, presentato dal Prof. Malcontenti risulta essere congruo, dal punto vista economico, rispetto alle attività richieste, sulla base dei prezzi di mercato;

Dato atto che:

- l'incarico di consulenza tecnica di parte costituisce appalto di servizi legali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e come tale è escluso dall'applicazione delle norme di dettaglio di cui al citato D.Lgs. n. 50/2016;
- il conferimento di incarico di patrocinio legale, nonché la nomina di Consulente Tecnico di Parte, è sottratta all'obbligo di gara a causa della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina di cui al Codice degli Appalti, secondo quanto sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 11.5.2012;
- l'incarico di consulenza tecnica di parte, trattandosi di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, non è riconducibile alla fattispecie dell'appalto, per cui non è soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e l'affidamento dell'incarico può essere effettuato senza l'indicazione del CIG;
- per lo stesso motivo l'incarico di cui alla presente determinazione non rientra nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC), introdotto per il settore edile dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 210/2002, convertito con L. n. 266/2002, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24.10.2007;

IL DIRETTORE DISPONE

1) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, al Prof. Roberto MALCONTENTI – Medico Legale, l'incarico professionale di Consulenza Tecnica di parte, nell'interesse del Comune di Genova, relativamente alla causa M.R. e C.F., quali eredi del sig. C.M. (R.G. 1066/2018) pendente nanti il Tribunale Civile di Genova – Sezione Lavoro;

- 2) di dare atto che l'incarico di consulenza tecnica di parte costituisce appalto di servizi legali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e come tale è escluso dall'applicazione delle norme di dettaglio di cui al citato D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) di demandare a successivo provvedimento l'impegno della somma occorrente, pari ad euro 4.453,00, comprensiva di oneri fiscali;
- 4) di formalizzare l'incarico in apposito disciplinare d'incarico, secondo lo schema allegato al presente provvedimento;
- 5) di dare atto che il presente incarico è escluso dall'ambito di applicazione del "Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione", come risulta dall'art. 1, comma 4, lettera a), dello stesso;
- 6) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa, a prestazione regolarmente resa, mediante emissione di atti di liquidazione digitale, nei limiti della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
- 7) di dare atto che il presente incarico non costituisce incarico di studio o di ricerca, ovvero di consulenza ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 311 del 30.12.2004, per cui non viene corredato della valutazione del Collegio dei revisori dei conti;
- 8) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi inerenti il presente procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ll.;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente Dott. ssa Nadia Magnani

DISCIPLINARE DI INCARICO

TRA

IL COMUNE DI GENOVA rappresentato dalla Dott.ssa Nadia Magnani, nella qualità di Direttore della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione,

E

Il Prof. Roberto MALCONTENTI, nato a, il, residente a in - titolare di partita IVA n. – iscritto all'Ordine Professionale dei Medici di Genova.

L'anno 2019, il giorno del mese di

Visto:

- Il ricorso presentato da ex dipendente comunale, Sig. C.M., ricorso notificato in data 5 aprile 2018, nanti il Tribunale Civile di Genova

 Sezione Lavoro, per il riconoscimento che la patologia di cui è affetto il ricorrente sia stata contratta per colpa del datore di lavoro, chiedendo altresì il risarcimento del danno;
- 2) il ricorso presentato a seguito del decesso del sig. C.M., avvenuto il 24 settembre 2018, dalle eredi, signore M.R. e C.F., ricorso notificato il 13 giugno 2019, con il quale è stata chiesta la riassunzione della causa;
- 3) l'ordinanza del 17 settembre 2019, con cui Il Tribunale di Genova ha disposto consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, procedendo alla sua nomina;
- 4) l'ordinanza del 10 ottobre 2019, nella quale il Tribunale di Genova ha affidato al CTU il seguente quesito:
 - "Dica il CTU esaminati gli atti e i documenti sanitari di causa quale sia la patologia che ha colpito il dante causa;
 - in caso di riscontro sull'esistenza del mesotelioma, il CTU verificherà alla luce degli ordinari criteri medico-legali di determinazione del nesso di causalità tra esposizione professionale e patologia medesima se la patologia sia stata causata o meno dall'esposizione lavorativa all'amianto del defunto.

Il CTU in caso positivo quantificherà il grado di invalidità permanente e la durata dell'invalidità temporanea del dante causa",

5) il preventivo di onorario del Prof. Roberto MALCONTENTI pervenuto via posta elettronica in data 7.10.2019, con la quale, in riscontro al messaggio di posta elettronica della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione, si è reso disponibile ad un possibile incarico in qualità di Consulente Tecnico di parte;

6) considerata l'opportunità di nominare quale Consulente Tecnico nell'interesse del Comune di Genova, il Prof. Roberto MALCONTENTI – Medico Legale – con Studio in, Via – in considerazione dell'ordinanza del 17.9.2019 del Tribunale Civile di Genova – Sezione Lavoro,

si conviene e si stipula quanto segue:

a) Il Comune di Genova, affida, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, al Prof. Roberto MALCONTENTI, che accetta, l'incarico professionale di Consulenza Tecnica di parte, quale Medico Legale, come sopra indicato, relativamente alla causa C.M., deceduto il 24.09.2018, nel ricorso promosso davanti al Tribunale Civile di Genova – Sezione Lavoro (R.G. 1066/2018) e riassunto dalle eredi, Sig.re M.R. e C.F.;

b) Le parti convengono che l'importo complessivo dell'onorario per la Consulenza Tecnica di parte, è pari a Euro 3.650,00 oltre IVA.

Genova,

(Prof. Roberto Malcontenti)	(Dott.ssa Nadia Magnani)
-	